

Roma, 25 novembre 2022

Prot. 15148/22

Spett.le

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Via Isonzo 21/b

00198 Roma

c.a. dell'Ing. Annalisa Durantini

Ufficio radio spettro

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

agcom@cert.agcom.it

Via posta certificata

Rif.: *Consultazione sulla nuova procedura di assegnazione del mux n. 12 PNAF*

DELIBERA N. 366/22/CONS

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA RISERVATA PER L'ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO D'USO DELLE FREQUENZE PIANIFICATE PER LA RETE NAZIONALE N. 12 DEL SISTEMA DI RADIODIFFUSIONE DIGITALE TERRESTRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1031, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

Con delibera n. 366/22/CONS del 20 ottobre 2022, pubblicata nel sito web dell'Autorità il 26 ottobre 2022 (“**Delibera**”), l'Autorità ha avviato la procedura di consultazione pubblica concernente “*la definizione della nuova procedura per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre*”.

La Delibera di consultazione dispone che il termine per l'invio dei contributi alla consultazione è **trenta giorni** dalla pubblicazione della delibera sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it. (ossia entro il 25 novembre 2022). I soggetti interessati a trasmettere le osservazioni possono formulare motivata istanza di audizione innanzi al responsabile del procedimento, indicando specificatamente i capi delle osservazioni che intendono illustrare e le ragioni della necessità di un approfondimento in audizione. In considerazione di quanto sopra, Persidera S.p.A. a s.u. (nel seguito, “**Persidera**” o la “**Società**”) avanza formale richiesta di audizione a Codesta Spettabile Autorità al fine di illustrare le proprie osservazioni sui temi facenti parte del procedimento in oggetto, in quanto, come operatore di rete nazionale in tecnica digitale terrestre, la scrivente ha un interesse diretto, immediato ed attuale al procedimento in oggetto, in considerazione della rilevanza strategica della Procedura per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze pianificate per la Rete Nazionale n. 12 dal PNAF.

Stante la ristrettezza della tempistica procedimentale, Persidera si riserva fin d'ora la facoltà di integrare ed ampliare le proprie osservazioni e indica come referente:

Cecilia Vicedomini

Responsabile Legal & Regulatory di Persidera S.p.A. a Socio Unico

Via della Pineta Sacchetti, 229 - 00168 Roma

Cell. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Ciò premesso, senza prestare acquiescenza e ferma restando ogni azione a tutela dei diritti ed interessi della Società in relazione all'attuazione delle previsioni di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“**Legge di Bilancio 2018**”), così come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n.145 (“**Legge di Bilancio 2019**”), in tema di frequenze televisive e ai relativi provvedimenti attuativi, la scrivente trasmette in allegato alla presente il proprio contributo che deve intendersi integralmente accessibile.

Distinti saluti

Persidera S.p.A.

PAOLO BALLERANI
PERSIDERA S.P.A. a
s.u.
AMMINISTRATORE
DELEGATO
25.11.2022 09:44:17
GMT+02:00



L'Amministratore Delegato
Paolo Ballerani

All.c.s.

Allegato

Contributo di Persidera S.p.A. alla consultazione pubblica di cui all'Allegato A alla delibera n. 366/22/CONS ("Delibera") sulla nuova procedura di assegnazione del mux n. 12 PNAF

1. (PARAGRAFI 1, 2 e 3) Quadro normativo di riferimento; Oggetto del presente procedimento; Definizione della procedura di assegnazione

Il presente procedimento fa seguito ai precedenti provvedimenti con i quali l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("AGCom" o "Autorità") e l'allora Ministero dello Sviluppo Economico ("MiSE") hanno dato attuazione alla Legge di Bilancio 2018¹ e alla Legge di Bilancio 2019² relativamente al c.d. "refarming" della banda 700 MHz³ e alla Roadmap fissata dal DM 19 giugno 2019. Tali provvedimenti sono stati impugnati da Persidera nei giudizi definiti con le sentenze dal TAR Lazio, depositate il 28 gennaio 2021, rispettivamente n. 1206/2021⁴ e 1207/2021⁵, entrambe impugunate in appello dinanzi al Consiglio di Stato⁶. Per completezza, si rammenta che Persidera ha proposto ricorso avverso la delibera AGCom n. 564/20/CONS, nonché avverso l'Avviso ed il Disciplinare della procedura indetta dal MISE per l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva.⁷ Entrambi i giudizi sono ancora pendenti.

Nell'ambito di siffatti contenziosi Persidera ha dedotto plurimi vizi procedurali e sostanziali vizianti la procedura di riassetto e allocazione dei diritti d'uso relativi a frequenze in tecnologia DVB-T2, rappresentando il diritto all'assegnazione diretta e gratuita in proprio favore di 3 multiplex DVB-T2.

Medio tempore, Persidera ha partecipato alla procedura competitiva onerosa risultando ivi aggiudicataria del ½ multiplex DVB-T2 necessario a "completare" il diritto d'uso generico di cui alla determina prot. n. 48835 del 5 agosto 2019 relativo alla rete nazionale 6, in aggiunta alle reti nazionali nn. 4 e 5, assegnate con determinazione prot. nn. 48836, 48839 e 48837 del 5 agosto 2019.

Inoltre, con ricorso al TAR Lazio depositato l'8 novembre 2021, Persidera ha impugnato il DM 30 luglio 2021 di revisione della Roadmap per quanto riguarda la revisione delle regole per il passaggio del sistema al nuovo standard trasmissivo DVB-T2 con conseguente revisione anche del termine per la dismissione della codifica MPEG-2 e il passaggio alla codifica minima MPEG-4⁸.

All'esito delle procedure di conversione dei diritti d'uso dal DVB-T al DVB-T2 sono risultate non assegnate le frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del PNAF, con conseguente mancata conversione dei diritti d'uso generici assegnata a PDBST e Europa Way. Quest'ultimi non hanno

¹ Articolo 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

² Legge 30 dicembre 2018, n.145.

³ Il *refarming* della banda 700 MHz è stato deciso in attuazione della Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (approvata il 17 maggio 2017, finalizzato ad assegnare le frequenze nella banda 700 MHz (694-790 MHz) ai sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili ("5G"), dall'altro, a dare un nuovo assetto al sistema radiotelevisivo su piattaforma DTT (nazionale e locale) alla luce della dotazione di risorse spettrali rimaste a disposizione per il servizio *broadcasting* (da 174 a 230 MHz e da 470 a 694 MHz) Cfr. Allegato A alla Delibera, pag.1.

⁴ Nel giudizio avente [REDACTED]

⁵ Nel giudizio avente [REDACTED]

⁶ Rispettivamente R.G. [REDACTED]

⁷ Ricorso TAR [REDACTED]

⁸ Ricorso al TAR [REDACTED]

raggiunto un'intesa commerciale, né partecipato (pur avendone diritto) alla procedura di gara onerosa di cui alla Delibera n. 564/20/CONS, risultando poi esclusi anche dalla procedura comparativa non onerosa di cui alla Delibera n. 65/22/CONS agli stessi riservata per mancata costituzione e deposito delle necessarie costituzioni.

La procedura Riservata, sempre come riferito dall'Autorità, ha formato oggetto di contenzioso incardinato dai due operatori di rete (cfr. Allegato A della Delibera par 1, 17).

Come già paventato da Persidera nella propria risposta alla consultazione pubblica sulla procedura riservata, alla data del 30 giugno 2022 il refarming della banda 700 MHz si è perfezionato senza l'assegnazione e l'operatività di una delle reti pianificate dal PNAF, con ripercussioni sul sistema della TV digitale terrestre, già penalizzato dalla riduzione significativa di risorse disponibili (20 a soli 11 multiplex attivi).

La presente Delibera, recante la nuova procedura per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, appare tesa a garantire il completamento del processo di transizione del digitale terrestre alla sola banda *sub* 700 MHz (470 – 694 MHz). Nonostante i ritardi e le criticità complessivamente riscontrate, Persidera ritiene che vi sia ancora la possibilità e necessità di garantire l'uso per la televisione digitale terrestre di questa importante risorsa. Nel proseguo Persidera fornirà alcune proposte e suggerimenti rispetto all'impianto di cui dell'Allegato A alla Delibera n. 366/22/CONS. Tutto ciò, premesso e impregiudicato qualsiasi diritto e azione a tutela dei diritti e degli interessi di Persidera.

3.1 Qual è la valutazione del rispondente in merito alla proposta procedura di gara per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze della rete nazionale n. 12 pianificata dal PNAF?

3.2 Qual è la valutazione del rispondente sulle limitazioni alla partecipazione alla procedura di gara prevista?

Confermando le riserve sul modello di conversione evidenziate da Persidera sia in sede di consultazione pubblica che nell'ambito dei procedimenti giudiziari avverso la delibera n. 129/19/CONS e avverso la delibera n. 564/20/CONS, la Società segnala, in merito alla proposta procedura di assegnazione, che l'assegnazione del diritto d'uso sulla Rete Nazionale 12 di per sé è incompatibile sotto il profilo giuridico, tecnico e regolatorio con la coesistenza sulla medesima rete anche dei diritti d'uso generici di PDBST e Europa Way. Tale situazione dovrebbe essere gestita attraverso l'adozione di idonei provvedimenti prima dell'avvio della procedura di gara da parte del Ministero a tutela della certezza dell'assegnazione al digitale terrestre di detta risorsa frequenziale (cfr. Par. 2, punti 21,22 e 24 dell'Allegato A alla Delibera).

Ciò posto, si ritiene che la Rete Nazionale n. 12 dovrebbe essere assegnata nel più breve tempo possibile tenendo conto dell'importanza della televisione digitale terrestre in Italia e del rischio che le frequenze della banda 470 – 694 MHz, attualmente la sola assegnata al broadcasting digitale, siano riallocate ad altri servizi.

Infatti, a novembre 2023, si terrà la prossima World Radio Conference dell'ITU (WRC-23) nell'ambito della quale si tratterà dalla possibile revisione dell'attuale allocazione esclusiva ai servizi di broadcasting della banda di frequenze 470 – 694 MHz in favore di un futuro utilizzo da parte dei servizi mobili con il rischio di un azzeramento delle frequenze assegnate alla televisione digitale terrestre che, pure, in Italia è ancora la piattaforma prevalente per la fruizione televisiva e soprattutto principale strumento di informazione, nonostante l'avanzata di Internet.

E' in quest'ottica che si chiede di voler stabilire regole procedurali idonee a consentire la partecipazione alla procedura anche un eventuale consorzio o altra equivalente aggregazione di imprese alla quale partecipino i soggetti che oggi operano reti nazionali in tecnica digitale terrestre ma, eventualmente, anche nuove imprese che possano utilizzare in maniera efficiente la Rete Nazionale 12 in tecnica DVB-T2 realizzando una idonea e capillare rete infrastrutturale per offrire i servizi di banda digitale terrestre, pro quota, ai Fornitori di Servizi Media Audiovisivi, in deroga al cap di 3 Multiplex di cui si dà conto nella presente Delibera in consultazione.

(PARAGRAFO 4) Determinazione del valore minimo per l'offerta economica del lotto

4.1 Qual è la valutazione del rispondente in merito alla metodologia utilizzata dall'Autorità per la determinazione del valore del lotto in gara? Si ritiene congruo il valore di 7.900.000 come riferimento per la determinazione del prezzo minimo?

4.2 Oltre il proporzionamento per la durata, il rispondente ritiene congruo procedere ad una riduzione del 10% del valore di riferimento in considerazione del contesto economico in cui la presente procedura si colloca?

Senza con ciò dare acquiescenza ai criteri di determinazione del valore dei lotti in gara in base alla delibera n. 564/20/CONS, oggetto di specifica impugnativa al TAR da parte di Persidera, si ritiene condivisibile riparametrare il valore minimo del lotto all'effettiva durata del diritto d'uso.

La Società ritiene discriminatoria una riduzione del valore di riferimento del 10% fondata sul contesto economico di riferimento (cfr. par. 46 del documento in consultazione gli "impatti provocati dalla recente guerra in corso in Europa. Essa ha prodotto forti ripercussioni in Europa sui mercati dell'energia, che rappresenta un indispensabile input di produzione per il settore della radiodiffusione").

Infatti la crisi ha colpito duramente il sistema digitale terrestre ripercuotendosi inevitabilmente anche sugli operatori di rete, i quali hanno partecipato alla procedura onerosa di cui alla delibera 564/20/CONS e hanno versato l'importo indicato per l'assegnazione del lotto senza poter usufruire ora di un contributo comparabile a quello che verrebbe concesso per l'assegnazione della Rete Nazionale 12, risultando in tal modo di fatto discriminati.

In subordine una riduzione del 10% del valore di riferimento potrebbe essere applicata nel caso in cui l'assegnatario si impegni ad esercire la nuova rete in DVB-T2 fin dalla data della messa in esercizio, nell'ottica di incentivare lo sviluppo di standard innovativi.

(PARAGRAFO 5) Condizioni associate al diritto d'uso

5.1 Qual è la valutazione del rispondente sulle proposte condizioni associate al diritto d'uso oggetto della procedura di gara? Il rispondente intende proporre ulteriori condizioni o obblighi connessi al diritto d'uso oggetto di assegnazione

Si ritiene che le condizioni associate ai diritti d'uso oggetto di gara debbano essere coerenti con quelle già applicate in sede di procedura onerosa ai sensi della delibera 564/20/CONS, nel rispetto del principio di parità di trattamento e non discriminazione, pur con le riserve sulla procedura onerosa evidenziata da Persidera sia in sede stragiudiziale che giudiziale, e nel rispetto del principio di uso efficiente dello spettro.

Si ribadisce però quanto già evidenziato, ossia che l'assegnazione del diritto d'uso sulla Rete Nazionale 12 di per sé è incompatibile con la coesistenza sulla medesima rete anche dei ditti d'uso generici di PDBST e Europa Way e che quindi, prima dell'avvio della procedura di gara, si debba fare chiarezza su questo punto in modo tale che un'eventuale aggiudicazione non sia successivamente vanificata da eventuali pretese dei suddetti PDBST e Europa Way.

(PARAGRAFO 6) Criteri di valutazione delle offerte

6.1 Il rispondente ha osservazioni in merito ai criteri di aggiudicazione della procedura proposti?

6.2 Il rispondente ha altri specifici criteri o indicatori ai fini della definizione dei criteri di aggiudicazione della presente procedura?

6.3 Il rispondente condivide l'articolazione dei punteggi massimi tra la componente tecnica (70 punti) e la componente economica (30 punti) dell'offerta ai fini della redazione delle graduatorie per ciascun lotto in gara?

In merito ai criteri di valutazione delle offerte, si precisa che tali criteri dovranno assicurare il rispetto dei principi in materia posti dal Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (cfr. art. 61 del Codice), quali l'applicazione di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58 del Codice delle Comunicazioni e dell'art. 50 comma 1 del D. Lgs. 308/2021 Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi ("TUSMA"). I criteri di valutazione delle offerte di cui alla delibera 564/20/CONS possono essere un utile riferimento anche per la presente procedura.

AGCom dovrà assicurare l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, la qualità del servizio, la promozione della copertura, l'innovazione e lo sviluppo del mercato radiotelevisivo (cfr. art. 4 lett. c), 59 comma 1 e 67 del Codice delle comunicazioni) garantendo la tutela degli utenti nella fruizione dei canali radiotelevisivi.

Ciò premesso si suggerisce, ai fini di assicurare il rispetto del principio di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza oltre a quello di uso efficiente delle risorse, di uniformare i criteri di valutazione delle offerte di cui al paragrafo 6 dell'Allegato A alla Delibera a quelli di cui alla delibera 564/20/CONS, in quanto attualmente non lo sono. Inoltre si segnala che manca del tutto e andrebbe pertanto inserito, il criterio n. 4 di cui alla tabella 13: di detta delibera *Criteri di valutazione e relativi punteggi della componente tecnica dell'offerta* che recita: "4. Assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto della attuale diffusione di contenuti di buona qualità in tecnologia televisiva digitale terrestre alla più vasta maggioranza della popolazione italiana (lett. g dell'articolo 1, comma 1031-bis della Legge di Bilancio)".

Si suggerisce altresì di assegnare un punteggio superiore al partecipante che si impegni ad attivare, in tempi brevi, una rete digitale terrestre direttamente in tecnica DVB-T2, proprio per incentivare l'innovazione.

Ciò detto, per quanto riguarda gli impegni alla realizzazione del piano tecnico, si chiede che sia garantito un impegno preciso di copertura e di qualità del servizio in tempi certi e ben definiti. Tali impegni dovrebbero essere assicurati dal deposito di idonea fideiussione bancaria o assicurativa.